DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 4

Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

Per le societa' ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' applicata se, all'atto della riscossione, ne e' fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione e' deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 11 agosto 1994, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti-per-accelerare-la-ripresa-dell/art-4-dividendi-assoggettati-a-ritenuta-alla-fonte-a-titolo-d-imposta/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it